



finanziamenti.

In caso di approvazione da parte del Consiglio, i mutui sarebbero convenuti - dopo la necessaria istruttoria - in base alle norme vigenti in materia di edilizia popolare ed economica e di cui al G. U. 28 aprile 1935, n° 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai finanziamenti richiesti dalle Cooperative edilizie suddette dovrebbero essere applicate le condizioni attualmente praticate per i mutui a favore dell'edilizia sovvenzionata dallo Stato e cioè le condizioni deliberate dal Consiglio di amministrazione nella riunione del 14 giugno 1952.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Patrimoniale, propone al Consiglio di amministrazione:

1) - di autorizzare la concessione a favore delle Cooperative edilizie "Monteverdi" di Roma di un mutuo suppletivo di lire 5.600.000 (in aggiunta ai mutui di rispettive lire £ 20.000.000, £ 17.000.000 e £ 12.000.000), "Fulgida Stella" di Roma di un mutuo suppletivo di £ 20.000.000 (in aggiunta al